Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 242

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 20 ottobre 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 agosto 1949, n. **730**.

Norme integrative per l'assunzione e l'utilizzo degli aiuti E.R.P.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato a favore del Ministero del tesoro l'utilizzo dal conto speciale (fondo lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108:

a) di lire 32 miliardi per la concessione dei finanziamenti di cui al successivo art. 2;

b) di lire 6 miliardi per gli acquisti di macchinari e attrezzature da parte di Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, ai sensi del successivo art. 3.

Art. 2.

Per agevolare gli acquisti di macchinari e attrezzature da parte dei privati, approvati dal Comitato I.M.I. E.R.P. di cui all'art. 3 della legge 3 dicembre 1948, n. 142, possono essere accordati finanziamenti dall'I.M.I. nei limiti della somma indicata alla lettera *a*) dell'art. 1 della presente legge.

Ai finanziamenti effettuati dall'I.M.I. sono estese le disposizioni della legge 3 dicembre 1948, n. 1425, in quanto applicabili.

Art. 3.

Le Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, sia per le necessità dei servizi da esse direttamente dipendenti che per quelle degli Istituti ed Enti pubblici di carattere tecnico, scientifico e sanitario al cui funzionamento sia particolarmente interessata la pubblica amministrazione, possono effettuare acquisti di macchinari e attrezzature avvalendosi della assistenza prevista dal citato Accordo di cooperazione economica del 28 giugno 1948.

I suddetti acquisti dovranno essere contenuti nel limite di spesa di 6 miliardi di lire di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1 per il periodo fino a tutto il 30 giugno 1949, ed in quello che potrà venire autorizzato con legge per gli esercizi successivi e fino al 30 giugno 1952.

L'Amministrazione acquirente, di concerto col Ministro per il tesoro, è autorizzata a stipulare con gli Istituti ed Enti pubblici, di cui al primo comma del presente articolo, le convenzioni per la cessione, anche gratuita, in loro favore dei materiali acquistati.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro, sentito il C.I.R. E.R.P., determina entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le quote ed autorizza le spese in relazione alle quali ciascuna Amministrazione statale potrà effettuare gli acquisti di cui al precedente art. 3, dandone comunicazione alle Camere.

Art. 5.

Nei limiti delle somme di cui all'art. 1, i finanziamenti e le assegnazioni in lire sono concessi per acquisti da effettuarsi anche da aree monetarie diverse dal dollaro o all'interno.

Le forniture negli Stati Uniti saranno assunte, normalmente, tramite l'apposita delegazione ivi costituita ai sensi del decreto legislativo 27 marzo 1947, n. 1884.

Il Ministro per il tesoro designa, ove necessario, gli Enti che provvedono al ritiro dei prodotti forniti ed alla successiva consegna alle Amministrazioni interessate per il loro utilizzo.

Art. 6.

A parziale modifica dell'ultimo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 781, le anticipazioni effettuate dalla Banca d'Italia in esecuzione del decreto stesso per quanto riguarda gli aiuti previsti dall'Accordo di cooperazione economica, approvato con legge 4 agosto 1948, n. 1108, dovranno essere estinte entro l'esercizio finanziario successivo a quello in cui le anticipazioni sono state effettuate.

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare le eventuali convenzioni occorrenti con l'Istituto Mobiliare Italiano e con la Banca d'Italia, per regolare i rapporti fra il Tesoro e gli Istituti stessi, per l'effettuazione delle operazioni di cui alla presente legge.

Art. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Per le spese già autorizzate con appositi provvedimenti di legge a carico del fondo speciale di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108, il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre i relativi prelevamenti ed il versamento ad apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale e successivamente al bilancio dello Stato delle somme occorrenti per le spese stesse.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° aprile 1949.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 agosto 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — SFORZA — GRASSI — VANONI — BERTONE — LOMBARDO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 8 ottobre 1949, n. 731.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di vari Ministeri, per l'esercizio finanziario 1948-49 (nono provvedimento).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *A*, firmata dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, della marina mercantile e della difesa, per l'esercizio finanziario 1948-49, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *B*, firmata dal Ministro per il tesoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 8 ottobre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

TABELLA *A*

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49

In aumento:

Cap. n. 45. — Imposta generale sull'entrata, ecc.	L.	6.400.000.000
Cap. n. 67. — Diritti introitati dagli Uffici all'estero, ecc.	»	1.250.000.000
Cap. n. 103. — Provento della cessione dei libretti di passaporto, ecc.	»	10.000.000
Totale	L.	7.660.000.000

Il Ministro per il tesoro
PELLA

TABELLA *B*

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa di vari Ministeri, per l'esercizio finanziario 1948-49

MINISTERO DEL TESORO

a) *In aumento*:

Cap. n. 40. — Indennità al personale dei Gabinetti e delle Segreterie particolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri	L.	2.000.000
Cap. n. 78. — Compenso speciale ai componenti della Sezione speciale per l'epurazione presso il Consiglio di Stato, ecc.	»	2.900.000
Cap. n. 90. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	1.500.000
Cap. n. 93. — Indennità di missioni, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 158-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il servizio della proprietà letteraria, artistica e scientifica	»	300.000
Cap. n. 210. — Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati e loro famiglie	»	200.000
Cap. n. 214. — Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, ecc.	»	600.000
Cap. n. 226. — Contributi ai Comuni, ecc., per favorire il ricovero, in speciali luoghi di cura, degli infermi tubercolotici, ecc.	»	3.000.000.000
Cap. n. 276. — Premio giornaliero di presenza, ecc.	»	17.000.000
Cap. n. 307. — Mercedi e cottimi, ecc.	»	23.500.000
Cap. n. 339. — Spese per forniture di carta bianca, ecc.	»	1.000.000.000
Totale degli aumenti	L.	4.050.500.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 462. — Spese per fornitura di tondelli monetati, ecc.	L.	23.500.000

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 9. — Sussidi al personale di ruolo, ecc.	L.	5.000.000
Cap. n. 213-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Amministrazione dei servizi per la finanza locale »). — Compensi speciali da corrispondersi al personale dell'Amministrazione dei servizi per la finanza locale ed al personale di altre Amministrazioni statali, per prestazioni eccezionali rese per l'accertamento e la riscossione dell'addizionale sul prezzo dei tessili, istituita col regio decreto 11 gennaio 1943, n. 65 e soppressa col decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1	»	1.500.000
Totale	L.	6.500.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 77-IV (di nuova istituzione). — Somma occorrente per il pagamento di spese relative a passati esercizi finanziari per fitto di locali in dipendenza del trasferimento di uffici giudiziari	L.	7.000.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

a) *In aumento*:

Cap. n. 7. — Spese per la fornitura di materiali occorrenti per la manutenzione ordinaria degli stabili, ecc.	L.	1.500.000
Cap. n. 8. — Salari agli operai addetti alla manutenzione degli stabili ad uso dell'Amministrazione centrale degli uffici dipendenti e di Villa Madama	»	3.000.000
Cap. n. 25. — Spese per l'esercizio degli automezzi	»	2.000.000
Cap. n. 27. — Personale non di ruolo Retribuzioni e paghe	»	1.100.000
Cap. n. 28. — Personale di ruolo e non di ruolo Premio giornaliero di presenza, ecc.	»	60.000
Cap. n. 29. — Personale di ruolo e non di ruolo Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	1.050.000
Cap. n. 38. — Viaggi in corriere e trasporti di pieghi e casse per l'estero	»	15.000.000

Cap. n. 40. — Congressi, conferenze, esposizioni, mostre internazionali, ecc.	L.	25.000.000
Cap. n. 49. — Acquisto, trasporto e grandi riparazioni degli autoveicoli in servizio presso le Rappresentanze all'estero	»	3.000.000
Cap. n. 82-*bis* (di nuova istituzione). — Indennità integrativa di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 1186, da corrispondersi al personale di cittadinanza albanese già appartenente al soppresso ruolo per gli affari albanesi o al ruolo diplomatico consolare e ai loro eredi	»	2.795.000
Totale degli aumenti	L.	54.505.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 81. — Spese per il rimpatrio all'estero degli impiegati locali, ecc.	L.	6.050.000

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

In aumento:

Cap. n. 4. — Indennità di missione e rimborso spese di trasporto, ecc.	L.	3.500.000
Cap. n. 5. — Assegni agli addetti al Gabinetto, ecc	»	**1.000.000**
Cap. n. 42. — Spese per il pagamento delle anticipazioni mensili alle famiglie del personale, ecc.	»	125.000.000
Cap. n. 44. — Pagamenti da effettuarsi **in Italia per debiti dei Governi dell'Africa Orientale italiana, ecc.**	»	**100.000.000**
Cap. n. 45. — Pagamenti da effettuarsi in Italia, ecc., per debiti del Governo generale della Libia	»	25.000.000
Cap. n. 46-*quinquies* (di nuova istituzione). — **Saldo degli impegni per indennità di missione dovute al personale che in occasione delle elezioni politiche del 18 aprile** 1948, si è recato a votare in collegi fuori sede	»	**1.200.000**
Totale	L.	255.700.000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 4. — Assegni per gli addetti al Gabinetto, ecc.	L.	600.000
Cap. n. 29 (modificata la denominazione). — Compensi per lavoro straordinario al personale ispettivo, direttivo e insegnante delle scuole elementari ai sensi della legge 7 gennaio 1949, n. 5	»	1.050.000.000
Cap. n. 40. — Indennità alle Commissioni giudicatrici e di vigilanza dei concorsi magistrali	»	34.000.000
Cap. n. 65 (modificata la denominazione). — Indennità e compensi per gli esami nelle scuole medie governative ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1946, n. 381 e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076	»	30.000.000
Cap. n. 74. — Indennità, ecc., per gli esami nelle scuole, ecc., di istruzione classica, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 85. — Assegni fissi, sussidi e contributi ad istituti di educazione	»	2.000.000
Cap. n. 87. — Posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali, negli educandati femminili ed in altri istituti di educazione	»	23.000.000
Cap. n. 101. — Indennità, ecc., per gli esami nelle scuole, ecc., d'istruzione tecnica, ecc.	»	40.000.000
Totale	L.	1.199.600.000

MINISTERO DELL'INTERNO

a) *In aumento*:

Cap. n. 17. — Acquisto, manutenzione, ecc.	L.	200.000.000
Cap. n. 20-*bis*. — Spese per il funzionamento dei servizi antincendi nei porti, ecc.	»	150.000.000
Cap. n. 74. — Spese per il servizio di investigazione politica	»	200.000.000
Cap. n. 100. — Rimborso ai Comuni delle spese, ecc. per il controllo ed il razionamento dei consumi, ecc.	»	1.164.082.800
Cap. n. 106-*bis*. — Somme occorrenti per la regolazione di impegni, ecc. del periodo anteriore alla liberazione, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 117. — Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo, ecc.	»	13.000.000
Totale degli aumenti	L.	1.827.082.800

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 108. — Spesa straordinaria per la fornitura ed il rinnovo dell'armamento e del vestiario del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza	L.	400.000.000

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

In aumento:

Cap. n. 47-*bis*. — Saldo degli impegni, ecc.	L.	1.700.000

MINISTERO DELLA DIFESA

In aumento:

Cap. n. 72. — Spese riservate, ecc.	L.	62.000.000

Il Ministro per il tesoro
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Limoncelli », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 14 febbraio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Limoncelli » di pertinenza, come dagli atti, di Buffardi Rosa, Elisabetta, Cristofaro, Francesco, Luigi fu Enrico, e Traettino Rachele fu Raffaele, riportato nel catasto del comune di Castelvolturno, in testa alla ditta Papararo Maria di Bernardino, maritata Traettino, partita 435, foglio di mappa 31, particella 53, per la superficie di ettari 0.86.18, con l'imponibile di L. 163,74.

Detto fondo confina con le proprietà Arena Maria fu Raffaele, De Meo Gilda fu Giovanni, Pignata Camillo di Cristofaro, Petrella Vincenzo fu Patrizio, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 2 aprile 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Limoncelli » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 11.000 (undicimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 42.

(4130)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « San Sossio », sito nel comune di Villa Literno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 8 marzo 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « San Sossio » di pertinenza, come dagli atti, di Natale Domenico, Luigi, Bernardo, Vincenzo ed Antonio fu Raffaele, riportato nel vigente catasto del comune di Villa Literno, in testa a Natale Domenico, Luigi, Bernardo, Vincenzo ed Antonio fu Raffaele, partita 2892, al foglio di mappa 19, particella 39, per la superficie di Ha. 2.45.24, con la rendita imponibile di L. 465,96.

Il fondo confina con la strada vicinale « Margherita », con la proprietà Visocchi Anna-Luisa fu Mario ed altri, Ceccello Giuseppe fu Raffaele, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 15 aprile 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « San Sossio » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 40.000 (quarantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 41.

(4131)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1949.

Istituzione di Agenzie consolari alle dipendenze del Consolato in La Plata.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare, approvata con regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

Sono istituite le seguenti Agenzie consolari, alle dipendenze del Consolato in La Plata:

Caseros (Buenos Aires); Florencio Varela (Buenos Aires); Fuerte General Roca (Rio Negro); General Sarmiento (Buenos Aires); Monte Grande (Buenos Aires); Moreno (Buenos Aires); Sarandì (Buenos Aires); Trelew (Chubut); Ushuaia (Terra del Fuoco); Vicente Lopez (Buenos Aires).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1949

p. *Il Ministro*: BRUSASCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1949
Registro Esteri n. 14, foglio n. 322. — BARNABA

(4109)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1949.

Istituzione di una Agenzia consolare in Suffern (New York).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare, approvata con regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare in Suffern (New York) alle dipendenze del Consolato generale in New York.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1949

p. *Il Ministro*: BRUSASCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1949
Registro Esteri n. 14, foglio n. 324. — BARNABA

(4110)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1949.

Variazione allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1948-49.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi e successivamente modificata con la legge 25 maggio 1939, n. 880;

Visto il decreto interministeriale 15 aprile 1948, con il quale fu approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1948-49;

Visti i decreti interministeriali in data 20 settembre 1948, 27 gennaio 1949 e in data 22 maggio e 20 giugno 1948, con i quali vennero approvate le variazioni allo stato di previsione anzidetto;

Sentito il Comitato amministrativo del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale;

Considerata la necessità di apportare altre variazioni al bilancio stesso;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella, con la quale sono apportate variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1948-49.

Roma, addì 30 giugno 1949

Il Ministro per la marina mercantile
SARAGAT

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Tabella delle variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1948-49.

SPESA

In aumento:

Cap. n. 6-*bis*. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale statale addetto ai servizi relativi all'ordinamento del lavoro portuale in relazione a particolari esigenze dei servizi stessi (articolo 6 decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	L. 500.000

In diminuzione:

Cap. n. 10. — Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio	» 500.000

Roma, addì 30 giugno 1949

Il Ministro per la marina mercantile
SARAGAT

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(4136)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1949.

Conferma di diritto esclusivo di pesca in alcuni tratti del lago di Garda.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto della provincia di Brescia in data 8 luglio 1943, n. 19315, Div. III, col quale fu riconosciuto al comune di Sirmione il possesso del diritto esclusivo di pesca in alcuni tratti del lago di Garda prospicienti il Comune stesso;

Considerato che dall'esame della relativa documentazione — ivi compresa la copia autentica del rogito notaio Tullio Zani in data 23 novembre 1940 — è risultato che attualmente la signora Franchini Angiola in Garlaschi si trova nel legittimo possesso di parte della riserva riconosciuta già al comune di Sirmione col citato decreto prefettizio e cioè nelle località denominate Pesche Morari, Riel Grande, Rivellino da terra e quattro decimi Ruchera da trote;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

Il decreto del Prefetto della provincia di Brescia in data 8 luglio 1943, n. 19315, di cui alle premesse, è confermato a favore della signora Angiolina Franchini in Garlaschi per la parte che si riferisce alla riserva di pesca, denominata « Pesche Morari, Riel Grande, Rivellino da terra, e quattro decimi Ruchera da trote ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 luglio 1949

p. *Il Ministro*: CANEVARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 27, foglio n. 399

(4069)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Napoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale 15 marzo 1949, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1949, registro n. 23, foglio n. 219, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Napoli, di un mutuo suppletivo di L. 174.997.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(3953)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della variante n. 6-bis al piano di ricostruzione dell'abitato di Civitavecchia

Con decreto Ministeriale 13 ottobre 1949, n. 1616, è stata approvata la variante n. 6-*bis* al piano di ricostruzione dell'abitato di Civitavecchia vistata in una planimetria in scala 1:2000.

Per l'attuazione di detta variante rimane fermo il termine stabilito per l'esecuzione del piano originario, e cioè il 6 novembre 1955.

(4125)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 14 ottobre 1949:

Frera Mario, notaio residente nel comune di Gargnano, distretto notarile di Brescia, è traslocato nel comune di Salò, stesso distretto;

Maissen Pietro, notaio residente nel comune di Codogno, distretto notarile di Milano, è traslocato nel comune di Milano;

Fontanabona Giuseppe, notaio residente nel comune di Sorbolo, distretto notarile di Parma, è traslocato nel comune di Parma;

Micheli Pietro, notaio residente nel comune di Collecchio, distretto notarile di Parma, è traslocato nel comune di Parma;

Acerbo Carlo, notaio residente nel comune di Bellante, distretto notarile di Teramo, è traslocato nel comune di Caramanico, stesso distretto.

(4146)

Con decreto Ministeriale 15 ottobre 1949:

Cornia Ferdinando, notaio residente nel comune di Serramazzoni, distretto notarile di Modena, è traslocato nel comune di Modena;

Araldi Michele, notaio residente nel comune di Modena, è traslocato nel comune di Sassuolo, distretto notarile di Modena;

Golia Mario, notaio residente nel comune di Aversa, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è traslocato nel comune di Arzano, distretto notarile di Napoli;

Andò Giuseppe, notaio residente nel comune di San Cipriano Picentino, distretto notarile di Salerno, è traslocato nel comune di Casoria, distretto notarile di Napoli;

Cariello Giovanni, notaio residente nel comune di Meta, distretto notarile di Napoli, è traslocato nel comune di Capri, stesso distretto;

De Luca Francesco, notaio residente nel comune di Torre del Greco, distretto notarile di Napoli, è traslocato nel comune di Napoli;

Morelli Carlo, notaio residente nel comune di Corato, distretto notarile di Trani, è traslocato nel comune di Resina, distretto notarile di Napoli;

Spagnuolo Catello, notaio residente nel comune di Barano di Ischia, distretto notarile di Napoli, è traslocato nel comune di Castellammare di Stabia, stesso distretto;

de Martino Gaspare, notaio residente nel comune di Sant'Antimo, distretto notarile di Napoli, è traslocato nel comune di Vico Equense, stesso distretto;

Mauro Luigi, notaio residente nel comune di Capua, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è traslocato nel comune di Napoli;

Graziano Vincenzo, notaio residente nel comune di Pietrastornina, distretto notarile di Avellino, è traslocato nel comune di Napoli;

Canfora Luigi, notaio residente nel comune di Montella, distretto notarile di Avellino, è traslocato nel comune di Marano di Napoli, distretto notarile di Napoli;

Avigliano Armando, notaio residente nel comune di Trivento, distretto notarile di Campobasso, è traslocato nel comune di San Giorgio a Cremano, distretto notarile di Napoli;

de Cesare Ugo, notaio residente nel comune di Atella di Napoli, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è traslocato nel comune di Portici, distretto notarile di Napoli;

Quaranta Vittorio, notaio residente nel comune di Calascio, distretto notarile di L'Aquila, è traslocato nel comune di Agerola, distretto notarile di Napoli.

(4145)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 213

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 20 ottobre 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	627,50	144 —
» Firenze	626,50	144 —
» Genova	626,75	143,50
» Milano	626,75	144,50
» Napoli	627,375	144 —
» Roma	626,75	144,625
» Torino	627 —	144 —
» Trieste	627,75	144,50
» Venezia	628 —	144 —

Media dei titoli del 20 ottobre 1949

Rendita 3,50 % 1906	78,80
Id. 3,50 % 1902	73 —
Id. 3 % lordo	50,10
Id. 5 % 1935	99,95
Redimibile 3,50 % 1934	76,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,625
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,175
Id. 5 % 1936	96,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,725
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,675
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,525
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,85
Id. 5 % convertiti 1951	100,20

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 20 ottobre 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 626,75
1 franco svizzero	» 144,56

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Svizzera (c/spese portuali, transito, trasferimenti vari e c/compensazione extra compensazione)	» 145 —	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 47.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze ricevute dei seguenti certificati di rendita:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	13364	Maino Angelo fu Bartolomeo, dom. a Pietra Marazzi (Alessandria), con usufrutto a Maino Ottavio fu Bartolomeo	280 —
Cons. 3,50 % (1906)	372041	Prole nascitura di Boggio Rosina Candida fu Vittorio, nubile, dom. in San Giorgio Canavese (Torino) . .	700 —
Id.	798745	Iacobucci Francesco di Berardino, dom. in Pietravairano (Caserta) . . .	990,50

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già, usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale del 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 28 maggio 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2212)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Terzo sorteggio dei premi sui titoli del Prestito della Ricostruzione 3,50 %

Si rende noto che il giorno 19 novembre 1949, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo le operazioni di contazione, ricognizione ed imbussolamento delle schede, per eseguire, il giorno 21, alla stessa ora e nel medesimo luogo, la terza estrazione dei premi sui titoli del Prestito della Ricostruzione 3,50 %.

I numeri dei premi vincenti saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4087)

18ª ed ultima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 5 % di scadenza 15 febbraio 1950.

Si notifica che il giorno 17 novembre 1949, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 18ª ed ultima estrazione, per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000, ai buoni del Tesoro novennali 5 % delle diciannove serie (dalla 1ª alla 19ª) scadenti il 15 febbraio 1950, emesse in base al decreto-legge 23 gennaio 1941, n. 6.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede destinate alla estrazione di cui sopra, avranno luogo il giorno 16 dello stesso mese di novembre alle ore 10, nella sala sopramentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 20 ottobre 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4088)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla banca Piccolo credito savonese a cedere le proprie attività e passività parte alla Cassa di risparmio di Savona e parte alla Banca popolare di Novara.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la deliberazione assembleare in data 23 aprile 1949, debitamente perfezionata nei modi di legge, con la quale fu deciso lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della banca Piccolo credito savonese, società per azioni con sede in Savona;

Viste le deliberazioni degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Savona, con sede in Savona, e della Banca popolare di Novara, con sede in Novara, rispettivamente in data 5 e 26 aprile 1949;

Considerata l'opportunità, allo scopo di agevolare la chiusura della liquidazione della banca Piccolo credito savonese, di autorizzare questa a cedere le proprie attività e passività parte alla Cassa di risparmio di Savona e parte alla Banca popolare di Novara;

Dispone:

La banca Piccolo credito savonese, società per azioni con sede in Savona, in liquidazione, è autorizzata a cedere le proprie attività e passività, parte, alla Cassa di risparmio di Savona e, parte, alla Banca popolare di Novara, in conformità delle convenzioni all'uopo intercorse fra i legali rappresentanti degli enti interessati in data 24 agosto 1949, registrate a Savona in data 8 settembre 1949 rispettivamente al n. 478, vol. 50 mod. 1 e al n. 477, vol. 50 mod. 1.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1949

Il Governatore: MENICHELLA

(4093)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a otto posti di allievo ispettore in prova (gruppo A) nel ruolo del personale amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, riguardante l'ordinamento gerarchico dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, che reca disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico dello Stato;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, circa l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni ed il decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 92, che approva il regolamento per l'applicazione della legge medesima;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, recante norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, riguardante i benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale, le provvidenze in vigore per gli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1943 le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai deduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione nazionale;

Visto il decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518, per il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti di guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi d'Africa taluni benefici previsti per i reduci;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che stabilisce l'ordine di graduatoria dei titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1947, n. 800, che apporta aggiunte all'art. 1 del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, a favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante il possesso dei requisiti per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni statali;

Visto il regio decreto 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25 (art. 5) concernente il computo dei limiti d'età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, che prevede l'ammissione ai pubblici concorsi prescindendo dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando, già rivestano la qualifica d'impiegati civili di ruolo;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, con il quale vengono concesse alcune agevolazioni, per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visti i decreti legislativi 21 novembre 1945, n. 722 e 5 agosto 1947, n. 778, riguardanti provvidenze economiche a favore dei dipendenti statali; nonchè la legge 12 aprile 1949, n. 149;

Visto il decreto del Ministero del tesoro, in data 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, concernente modificazioni ai ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16 agosto 1949, n. 45965/12106, con la quale viene autorizzato l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ad indire alcuni concorsi, per esami, a posti di ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione medesima;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad otto posti di allievo ispettore in prova nel ruolo del personale amministrativo (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Uno dei posti medesimi, corrispondenti alla sesta parte di quelli messi a concorso, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, è riservato al personale civile non di ruolo che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 2, abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole, con mansioni proprie del ruolo per il quale viene indetto il presente concorso.

Art. 2.

Chiunque intenda partecipare al concorso dovrà rivolgere e far pervenire apposita domanda documentata al Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale), non oltre il termine di sessanta (60) giorni decorrenti da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, salva l'eccezione prevista a favore dei candidati che si trovino nelle condizioni indicate all'art. 7 successivo.

Art. 3.

Le domande che fossero presentate o che pervenissero al suddetto Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale - dopo il termine previsto al precedente art. 2, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali ed a qualsiasi altro ufficio diverso da quello sopra indicato, non saranno prese in considerazione.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Art. 4.

La domanda dovrà essere scritta su carta bollata da L. 32 ed essere firmata dal candidato, il quale indicherà, in essa, il proprio cognome, il nome, la paternità, la data ed il luogo di nascita, nonchè il domicilio cui dovranno indirizzarsi le occorrenti comunicazioni.

Nella domanda il concorrente dovrà elencare i documenti che la corredano e dichiarare se ha partecipato a precedenti concorsi per lo stesso impiego e con quale esito e di accettare qualunque residenza gli venisse assegnata.

Art. 5.

Hanno titolo a partecipare al concorso coloro che risultino in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza oppure in scienze politiche e sociali.

Art. 6.

A corredo della domanda debbono prodursi i documenti seguenti:

a) il diploma di laurea di cui all'articolo precedente, in originale od in copia autentica notarile;

b) l'estratto dell'atto di nascita (in carta bollata da L. 40), rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, comprovante che il candidato, alla data del presente decreto di bando, ha compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Il limite massimo di età, come sopra indicato, è elevato di cinque anni per coloro i quali, trovandosi in servizio militare, abbiano preso parte ad azioni di guerra, oppure rivestano la qualifica di ex partigiani combattenti o di reduci dalla deportazione, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati od assimilati, ad operazioni di guerra. La stessa elevazione del limite massimo di età è concessa a coloro che dimostrino di trovarsi nelle condizioni previste dai decreti legislativi 3 settembre 1947, n. 885, e 26 febbraio 1948, n. 104.

Il detto limite di età è elevato a 39 anni:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione nazionale, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, a favore dei quali siano stati liquidati o siano in corso di liquidazione, pensioni od assegni privilegiati, purchè rientrino nelle prime otto categorie di pensione.

Sono perciò esclusi, da tale beneficio, gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*, del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

2) per gli ex combattenti ed assimilati, i quali risultino decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

Inoltre il limite massimo di età è aumentato:

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla medesima data.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computabile agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo indicato all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è, però, richiesta agli aspiranti che siano impiegati di ruolo, in servizio dello Stato, nonchè agli impiegati statali non di ruolo i quali, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso, abbiano prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole, con mansioni proprie del ruolo per il quale viene indetto il presente concorso;

c) il certificato di cittadinanza italiana (in carta bollata da L. 24).

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta per decreto;

d) il certificato (su carta da bollo da L. 24) rilasciato dall'autorità competente, dal quale risulti che l'aspirante ha il pieno godimento dei diritti politici; ovvero, nel caso d'insufficienza di età, che egli non è incorso in alcuna delle sanzioni che comportano la perdita dei diritti politici;

e) il certificato (su carta bollata da L. 24) di regolare condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza da almeno un anno. Nel caso di permanenza minore, anche altro certificato da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale il candidato ha avuto la precedente residenza entro l'anno;

f) il certificato (su carta bollata da L. 24) di un medico provinciale, o militare, o dell'ufficiale sanitario comunale, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o per la lotta di liberazione nazionale e gli invalidi civili per fatti di guerra, debbono produrre un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del decreto stesso.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati a visita medica di controllo da parte dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato, ai fine di accertare se risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie degli allievi ispettori dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Tale accertamento verrà effettuato secondo gli stessi criteri che sono in vigore per l'assunzione, presso le Ferrovie dello Stato, degli allievi ispettori da adibirsi a mansioni amministrative;

g) il certificato generale del casellario giudiziale (su carta da bollo da L. 85);

h) il documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Il documento di cui sopra (e cioè copia dello stato di servizio od uno stralcio di esso per gli ufficiali, o copia del foglio matricolare od uno stralcio del medesimo, per i sottufficiali e i militari di truppa) deve essere provvisto di bollo per L. 40 sul primo foglio e per L. 32 su ogni altro foglio intercalare; mentre il certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva — da presentarsi soltanto da chi non abbia ancora adempiuto agli obblighi militari — va prodotto in bollo da L. 24.

I candidati ex combattenti sono tenuti a presentare, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare — debitamente annotata delle benemerenze di guerra — anche la prescritta dichiarazione integrativa da rilasciarsi, in carta bollata da L. 24 (oppure se compilata su modulo a stampa, con bolli per l'importo di L. 32), in conformità delle disposizioni in materia, dalla competente autorità militare, onde comprovare i servizi resi nei reparti operanti.

Le concessioni di medaglie al valor militare, di croci di guerra, le promozioni straordinarie per meriti di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano ed ogni altra attestazione di meriti militari, debbono essere provate con l'esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale od in copia autentica notarile.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati, sono tenuti a provare tale loro qualità mediante il decreto di concessione della relativa pensione, oppure con il certificato mod. 69-*bis*, ~~rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e con~~ l'attestazione da parte della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra da cui risultino altresì indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta, al candidato, la qualità di invalido ai fini della di lui iscrizione nei ruoli provinciali (art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312). Tale attestazione deve essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra e rispettivi assimilati, debbono dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato (in carta bollata da L. 24) del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto: gli altri, con la presentazione della dichiarazione mod. 69-*bis*, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato (in carta bollata da L. 24) del sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile legalizzato dal prefetto.

I partigiani combattenti, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, debbono dimostrare tale loro qualità, per poter usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, mediante attestato della Commissione locale istituita ai sensi del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 518.

I cittadini che furono deportati dal nemico, debbono far risultare tale circostanza mediante attestazione del sindaco del Comune di residenza, su carta bollata da L. 24, da vidimarsi dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, debbono presentare, entro il termine fissato dal presente bando di concorso (art. 2) tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dai territori di confine, comprovabile mediante l'apposita attestazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948).

I profughi dall'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, debbono presentare, entro il termine previsto dal presente bando di concorso (art. 2) tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dall'Africa italiana da comprovare nei modi di cui all'art. 3 del succitato decreto legislativo n. 104.

Le anzidette attestazioni debbono essere legalizzate ed autenticate ai sensi di legge;

i) lo stato di famiglia (su carta bollata da L. 24) da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo normale domicilio.

Tale certificato non è richiesto per i celibi:

k) il documento d'identità personale con fotografia recente e con firma da autenticarsi dal sindaco o da un notaio (in bollo da L. 24 se il documento venga compilato su carta bollata normale o con apposizione di marche per L. 32 se il documento si faccia constare della sola fotografia firmata, debitamente legalizzata).

Tanto la domanda, quanto i documenti che la corredano, vanno prodotti in carta bollata, conformemente alle indicazioni contenute nel presente decreto.

Nel caso di irreperibilità di carta adeguata ed in ogni altro caso che risulti eccezionalmente previsto dalla legge, l'eventuale apposizione di marche da bollo suppletive, rivolta a legalizzare gli atti relavi al presente concorso, sarà ritenuta regolare soltanto se convalidata dall'annullamento delle marche stesse da parte del competente Ufficio del registro.

Tutti i documenti ad eccezione di quelli che rilascia il comune di Roma, debbono essere muniti delle occorrenti autenticazioni e delle relative marche amministrative.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *i*) non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica.

Gli aspiranti che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo in una Amministrazione dello Stato possono esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) ed *h*), primo comma; debbono però esibire una copia dello stato matricolare, in carta da bollo da L. 40, da rilasciarsi dall'Amministrazione alla quale appartengono.

Gli impiegati non di ruolo, i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1, secondo capoverso, del presente decreto, sono tenuti a presentare apposito certificato, in carta bollata da L. 24, da rilasciarsi dall'Amministrazione cui appartengono, dal quale risulti che il concorrente presta ininterrotto e lodevole servizio, con funzioni proprie del ruolo per cui concorre, da data anteriore, di almeno due anni, a quella di scadenza del termine di cui all'art. 2 del presente decreto.

I concorrenti che non siano impiegati di ruolo, ma che si trovino sotto le armi, hanno facoltà di produrre, in luogo dei certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) ed *h*), primo comma, un certificato (in carta bollata da L. 24) del comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

Tanto la domanda quanto i documenti sopra indicati dovranno pervenire al Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale), senza riserve, entro il termine previsto dall'art. 2 del presente decreto e la domanda stessa non dovrà contenere alcun riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, anche se appartenenti allo stesso Ministero dei trasporti, eccezione fatta per il titolo di studio originale, in sostituzione del quale dovrà peraltro prodursi un certificato della competente autorità scolastica (in carta bollata da L. 24). In tal caso, il concorrente indicherà, nella domanda, l'Amministrazione presso cui trovasi depositato il titolo di studio originale.

I documenti, comprovanti il possesso di titoli preferenziali, debbono essere prodotti anch'essi, nel termine utile stabilito dall'art. 2 del presente decreto, salva ai candidati, che risulteranno ammessi alla prova orale, la facoltà di produrre, prima della detta prova quei documenti che attestino il possesso di nuovi titoli valutabili per la formazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori del concorso, acquisiti dopo la scadenza del termine di cui al ripetuto art. 2.

I candidati, i quali, nei termini stabiliti, faranno pervenire, a corredo della domanda, documenti non regolari, potranno — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — essere invitati a regolarizzarli entro un termine stabilito ed anche, ove occorra, essere ammessi agli esami scritti, con riserva di definitiva ammissione dopo che avranno regolarizzata la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo sarà loro fissato.

Coloro che si trovino sotto le armi e coloro che risiedono fuori del territorio nazionale, hanno facoltà di produrre, entro il termine suddetto, la sola domanda, con l'obbligo di far pervenire i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte d'esame, purchè venga allegato, alla domanda di ammissione al concorso, un documento in bollo comprovante la particolare posizione in cui si trova l'interessato.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga, per la presentazione dei documenti, a quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbondonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Resta fermo, peraltro, a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte dei candidati di cui al precedente comma, di produrre documenti equipollenti a quelli di rito, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati debbono comprovare; in tal caso i candidati dovranno produrre copie autentiche dei detti documenti ed atti da farsi rilasciare dai predetti uffici a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Anche per tali documenti che risultassero irregolari, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la disposizione contenuta nel secondo capoverso del presente articolo.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile normale per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere in possesso alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto a favore dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, l'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

Non potranno partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nell'esame di concorso al grado iniziale del ruolo del personale amministrativo (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 9.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà pervenire ai concorrenti l'invito a presentarsi agli esami.

Gli esami stessi consteranno di quattro prove scritte obbligatorie ed una prova orale; le prove scritte obbligatorie si svolgeranno secondo che trattasi della prima, seconda, terza e quarta prova, sugli argomenti che formano oggetto rispettivamente del primo, secondo, terzo e quarto comma del programma in esame indicato al successivo art. 17, lettera *a*).

La prova orale verterà sugli argomenti dell'intero programma d'esame.

Gli aspiranti possono dichiarare nella domanda di ammissione al concorso se intendono sostenere prova scritta facoltativa in una o più lingue estere (francese, inglese e tedesco).

Art. 10.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto Ministeriale.

La prova orale avrà luogo pure in Roma, nel giorno che sarà tempestivamente fatto conoscere agli interessati.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame verranno osservate le disposizioni contenute nel capo 6 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 12.

La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Ministro e sarà composta come segue

un consigliere di Stato, presidente;

un primo referendario della Corte dei conti, membro;

un funzionario amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di grado non inferiore al 5°, membro;

un funzionario amministrativo dell'Ispettorato generale medesimo, di grado non inferiore al 6°, membro;

un consigliere o sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, membro.

Alla Commissione verrà aggregato, con voto consultivo, un professore insegnante per ciascuna delle lingue francese, inglese e tedesca, qualora vi siano concorrenti che nella domanda di ammissione al concorso abbiano richiesto di sostenere prove facoltative di esame per le dette lingue.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione, un funzionario del ruolo amministrativo di gruppo *A*, dell'Ispettorato generale suddetto.

Art. 13.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati i quali avranno ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

La prova orale s'intenderà superata se i candidati otterranno in essa la votazione di almeno sei decimi; la votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Per le prove di conoscenza di lingue estere, la Commissione aggiungerà alla votazione complessiva delle prove obbligatorie, una quota parte di punto che si otterrà applicando alla votazione stessa un coefficiente operativo il quale, per ciascun esperimento di lingua, non potrà superare l'1,5 %, così che la votazione di merito definitiva risulterà dalla somma della votazione complessiva delle prove d'esame obbligatorie con la votazione concernente le prove facoltative di lingue.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione definitiva come sopra indicata, tenendo presenti, a parità di voti, i diritti preferenziali stabiliti dalle disposizioni in vigore.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo però conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti e della riserva dei posti di cui all'art. 1.

Art. 14.

I concorrenti che supereranno gli esami, ma che eccederanno il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a ricoprire posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi.

Trascorso l'indicato periodo di prova, coloro che a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del personale amministrativo (gruppo *A*).

Coloro che, sempre a giudizio del Consiglio di amministrazione fossero, invece, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà al Consiglio di amministrazione di prorogare il periodo di prova per non più di altri sei mesi.

Art. 16.

Ai vincitori del concorso saranno corrisposti, durante il periodo di prova, un assegno mensile ragguagliato al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11° del personale amministrativo (gruppo *A*) e le indennità previste dagli articoli 2 e successivi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Art. 17.

Gli esami si svolgeranno sugli argomenti indicati come segue:

a) prove scritte:
1) diritto costituzionale;
4) diritto amministrativo;
3) diritto civile e commerciale;
4) economia politica e scienza delle finanze;

b) prova orale (costituiranno argomento per gli esami orali oltre le materie suindicate, anche le seguenti):
5) diritto internazionale pubblico e privato;
6) elementi di diritto e procedura penale;
7) nozioni di contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato;
8) nozioni di statistica;
9) organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

c) parte facoltativa:
lingue estere: francese, inglese, tedesca.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 settembre 1949

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1949
Registro Bilancio trasporti n. 13, *foglio n.* 73. — INTERLANDI

(4043)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso ad un posto di ispettore in prova (gruppo A) nel ruolo del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, riguardante l'ordinamento gerarchico dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, che reca disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico dello Stato;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, circa l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni ed il decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 92, che approva il regolamento per l'applicazione della legge medesima;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, recante norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, riguardante benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale, le provvidenze in vigore per gli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1943 le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione nazionale;

Visto il decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518, per il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dai territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi d'Africa alcuni benefici previsti per i reduci;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che stabilisce l'ordine di graduatoria dei titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1947, n. 800, che apporta aggiunte all'art. 1 del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, a favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante il possesso dei requisiti per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni statali;

Visto il regio decreto 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25 (art. 5) concernente il computo dei limiti d'età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, che prevede l'ammissione ai pubblici concorsi prescindendo dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando, già rivestano la qualifica d'impiegati civili di ruolo;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, con il quale vengono concesse alcune agevolazioni, per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno;

Visti i decreti legislativi 21 novembre 1945, n. 722, e 5 agosto 1947, n. 778, riguardanti provvidenze economiche a favore dei dipendenti statali, nonchè la legge 12 aprile 1949, n. 149;

Visto il decreto del Ministero del tesoro, in data 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, concernente modificazione ai ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto Ministeriale 21 febbraio 1949, n. 7446/P.I./a.3, registrato alla Corte dei conti il 25 dello stesso mese, al registro n. 9, foglio n. 332, con il quale è stato bandito un concorso, per titoli ed esami, a quattro posti d'ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 16 agosto 1949, n. 45965/12106, con la quale viene autorizzato l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ad indire alcuni concorsi, per esami, a posti di ruolo di gruppo *A* della Amministrazione medesima;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 2.

Chiunque intenda partecipare al concorso dovrà rivolgere e far pervenire apposita domanda documentata al Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale) non oltre il termine di sessanta (60) giorni decorrenti da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, salva l'eccezione prevista a favore dei candidati che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 7 successivo.

Art. 3.

Le domande che fossero presentate o che pervenissero al suddetto Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Servizio affari generali e personale, dopo il termine previsto al precedente art. 2, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali od a qualsiasi altro ufficio diverso da quello sopra indicato, non saranno prese in considerazione.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Art. 4.

La domanda dovrà essere scritta su carta bollata da L. 32 ed essere firmata dal candidato il quale indicherà, in essa, il proprio cognome, il nome, la paternità, la data ed il luogo di nascita, nonchè il domicilio cui dovranno indirizzarsi le occorrenti indicazioni.

Nella domanda il concorrente dovrà elencare i documenti che la corredano e dichiarare se ha partecipato a precedenti concorsi per lo stesso impiego e con quale esito e di accettare qualunque residenza gli venisse assegnata.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 5.

Hanno titolo a partecipare al concorso coloro che risultino in possesso del diploma di laurea in ingegneria meccanica navale; e, se laureati posteriormente alla pubblicazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, anche del diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere meccanico navale, ovvero del certificato d'abilitazione provvisoria all'esercizio di detta professione, rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Art. 6.

A corredo della domanda debbono prodursi i documenti seguenti:

a) il diploma di laurea ed il diploma d'abilitazione all'esercizio della professione (ovvero, in sostituzione di quest'ultimo, il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della detta professione) di cui all'articolo precedente, entrambi in originale od in copia autentica notarile;

b) l'estratto dell'atto di nascita (in carta bollata da L. 40), rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine comprovante che il candidato, alla data del presente decreto di bando, ha compiuto il 18° e non oltrepassato il 30° anno di età.

Il limite massimo di età, come sopra indicato, è elevato di cinque anni per coloro i quali, trovandosi in servizio militare, abbiano preso parte ad azioni di guerra, oppure rivestano la qualifica di ex partigiani combattenti o reduci dalla deportazione, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati od assimilati, ad operazioni di guerra. La stessa elevazione del limite massimo di età è concessa a coloro che dimostrino di trovarsi nelle condizioni previste dai decreti legislativi 3 settembre 1947, n. 885, e 26 febbraio 1948, n. 104.

Il detto limite di età è elevato a 39 anni:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione nazionale, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, a favore dei quali siano stati liquidati o siano in corso di liquidazione, pensioni od assegni privilegiati, purchè rientrino nelle prime otto categorie di pensione.

Sono perciò esclusi da tale beneficio, gli invalidi della 9ª e della 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*, del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

2) per gli ex combattenti ed assimilati, i quali risultino decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

Inoltre il limite massimo di età è aumentato:

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computabile agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo indicato all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è, però, richiesta agli aspiranti che siano impiegati di ruolo, in servizio dello Stato;

c) il certificato di cittadinanza italiana (in carta bollata da L. 24).

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta per decreto;

d) il certificato (in carta da bollo da L. 24) rilasciato dall'autorità competente, dal quale risulti che l'aspirante ha il pieno godimento dei diritti politici; ovvero, nel caso d'insufficienza d'età, che egli non è incorso in alcuna delle sanzioni che comportano la perdita dei diritti politici;

e) il certificato (su carta bollata da L. 24) di regolare condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza da almeno un anno. Nel caso di permanenza minore, anche altro certificato da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale il candidato ha avuto la precedente residenza entro l'anno;

f) il certificato (su carta bollata da L. 24) di un medico provinciale, o militare, o dell'ufficiale sanitario comunale, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o per la lotta di liberazione nazionale e gli invalidi civili per fatti di guerra, debbono produrre un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del decreto stesso.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati a visita medica di controllo da parte dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato, al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie degli ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Con la detta visita saranno controllate, particolarmente, tanto la capacità visiva quanto quella uditiva del concorrente, oltre che la sana e robusta costituzione come sopra prevista. Tale accertamento verrà effettuato secondo gli stessi criteri in vigore per l'assunzione presso le Ferrovie dello Stato degli ingegneri da adibirsi a mansioni attinenti all'esercizio;

g) il certificato generale del casellario giudiziale (su carta da bollo da L. 85);

h) il documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Il documento di cui sopra (e cioè copia dello stato di servizio od altro stralcio di esso, per gli ufficiali, o copia del foglio matricolare od uno stralcio del medesimo, per i sottufficiali e i militari di truppa) deve essere provvisto di bollo per L. 40 sul primo foglio e di L. 32 su ogni altro foglio intercalare; mentre il certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva da presentarsi soltanto da coloro che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari va prodotto in bollo da L. 24.

I candidati ex combattenti sono tenuti a presentare, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare — debitamente annotata delle benemerenze di guerra — anche la prescritta dichiarazione integrativa da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 (oppure, se compilata su modulo a stampa in bollo da L. 32) ed in conformità delle disposizioni in materia, dalla competente autorità militare, onde comprovare i servizi resi nei reparti operanti.

Le concessioni di medaglie al valore militare, di croci di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano ed ogni altra attestazione di meriti militari, debbono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale od in copia autentica notarile.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati, sono tenuti a provare tale loro qualità mediante il decreto di concessione della relativa pensione, oppure con il certificato mod. 69-*bis*, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o con l'attestazione da parte della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra da cui risultino altresì indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta, al candidato, la qualità di invalido ai fini della di lui iscrizione nei ruoli provinciali (art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312). Tale attestazione deve essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra e rispettivi assimilati, debbono dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato (in carta bollata da L. 24) del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la presentazione della dichiarazione mod. 69-*bis*, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato (in carta bollata da L. 24) del sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I partigiani combattenti, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, debbono dimostrare tale loro qualità per poter usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, mediante attestato della Commissione locale istituita ai sensi del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 518.

I cittadini che furono deportati dal nemico, debbono far risultare tale circostanza mediante attestazione del sindaco del Comune di residenza, su carta bollata da L. 24, da vidimarsi dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, debbono presentare, entro il termine fissato dal presente bando di concorso (art. 2) tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dai territori di confine, comprovabile mediante l'apposita attestazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948).

I profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, debbono presentare, entro il termine previsto dal presente bando di concorso (art. 2) tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dall'Africa italiana, da comprovare nei modi di cui all'art. 3 del succitato decreto legislativo n. 104.

Le anzidette attestazioni debbono essere legalizzate ed autenticate ai sensi di legge;

i) lo stato di famiglia (su carta bollata da L. 24) da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo normale domicilio. Tale certificato non è richiesto per i celibi;

k) il documento d'identità personale, con fotografia recente e con firma, da autenticarsi entrambe dal sindaco o da un notaio (in bollo da L. 24 se il documento venga compilato su carta filigranata o con apposizione di marche da bollo per L. 32 ove il documento si faccia constare della sola fotografia firmata, debitamente legalizzata).

Tanto la domanda, quanto i documenti che la corredano, vanno prodotti in carta bollata, conformemente alle indicazioni contenute nel presente decreto.

Nel caso di irreperibilità di carta adeguata ed ogni altro caso che risulti eccezionalmente previsto dalla legge, l'eventuale apposizione di marche da bollo suppletive, rivolta a legalizzare gli atti relativi al presente concorso, sarà ritenuta regolare soltanto se convalidata dall'annullamento delle marche stesse da parte del competente Ufficio del registro.

Tutti i documenti, ad eccezione di quelli che rilascia il comune di Roma, debbono essere muniti delle occorrenti legalizzazioni e delle relative marche amministrative.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *i*) non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica.

Gli aspiranti che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo in una Amministrazione dello Stato possono esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) ed *h*), primo comma; debbono però esibire una copia dello stato matricolare, in carta da bollo da L. 40, da rilasciarsi dall'Amministrazione alla quale appartengono.

I concorrenti che non siano impiegati di ruolo, ma che si trovino sotto le armi, hanno facoltà di produrre, in luogo dei certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) ed *h*), primo comma, un certificato in carta bollata da L. 24) del comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Inoltre, tutti gli aspiranti che risulteranno ammessi agli esami orali, dovranno esibire, alla Commissione esaminatrice, la patente di primo grado di abilitazione a condurre autoveicoli, ovvero comprovare alla Commissione stessa, di avere già sostenuto, con esito favorevole, il relativo esame presso il competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 7.

Tanto la domanda quanto i documenti sopra indicati dovranno pervenire al Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione

(Servizio affari generali e personale), senza riserve entro il termine previsto dall'art. 2 del presente decreto e la domanda stessa non dovrà contenere alcun riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, anche se appartenenti allo stesso Ministero dei trasporti, eccezione fatta per il titolo di studio originale, in sostituzione del quale dovrà peraltro prodursi un certicato della competente autorità scolastica (in carta bollata da L. 24). In tal caso, il concorrente indicherà, nella domanda, l'Amministrazione presso cui trovasi depositato il titolo di studio originale.

I documenti comprovanti il possesso di titoli preferenziali, debbono essere prodotti, anch'essi, nel termine utile stabilito dall'art. 2 del presente decreto, salva ai candidati, che risulteranno ammessi alla prova orale, la facoltà di produrre, prima della detta prova, quei documenti che attestino il possesso di nuovi titoli, valutabili per la formazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori del concorso, acquisiti dopo la scadenza del termine di cui al ripetuto art. 2.

I candidati i quali, nei termini stabiliti, faranno pervenire, a corredo della domanda, documenti non regolari, potranno — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — essere invitati a regolarizzarli entro un termine stabilito ed anche, ove occorra, essere ammessi agli esami scritti, con riserva di definitiva ammissione dopo che avranno regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo sarà loro fissato.

Coloro che si trovino sotto le armi e coloro che risiedono fuori del territorio nazionale, hanno facoltà di produrre, entro il termine suddetto, la sola domanda, con l'obbligo di far pervenire i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte d'esame, purchè venga allegato, alla domanda d'ammissione al concorso, un documento in bollo comprovante la particolare posizione in cui si trova l'interessato.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga, per la presentazione dei documenti, a quei candidati che dimostreranno d'aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine o di non aver potuto farvi ritorno.

Resta ferma, peraltro, a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà dei candidati di cui al precedente comma, di produrre documenti equipollenti a quelli di rito, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati debbono comprovare; in tale caso i candidati debbono produrre copie autentiche dei detti documenti od atti da farsi rilasciare dai predetti uffici a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Anche per tali documenti che risultassero irregolari, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la disposizione contenuta nel secondo capoverso del presente articolo.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile normale per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere in possesso alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto a favore dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, l'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

Non potranno partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nell'esame di concorso a posti d'ispettore nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 9.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà pervenire ai concorrenti l'invito a presentarsi agli esami.

Gli esami consteranno di tre prove scritte obbligatorie e di una prova orale; le prove scritte obbligatorie si svolgeranno, secondo che trattasi della prima, seconda o terza prova, sugli argomenti che formano oggetto rispettivamente della I, II o III parte del programma di esame indicato al successivo art. 17.

La prova orale verterà sugli argomenti delle parti I, II, III e IV.

Gli aspiranti possono dichiarare, nella domanda di ammissione al concorso, se intendono sostenere prova scritta facoltativa di una o più lingue estere (francese, inglese, tedesca).

Art. 10.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto Ministeriale.

La prova orale avrà luogo pure in Roma, nel giorno che sarà tempestivamente fatto conoscere agli interessati.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame verranno osservate le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 12.

La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Ministro e sarà composta come segue:

un ispettore generale del ruolo del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, presidente;

tre funzionari del ruolo suddetto, di grado non inferiore al 6°, membri;

un professore d'una scuola d'ingegneria navale o costruzioni navali, membro.

Alla Commissione verrà aggregato, con voto consultivo, un professore insegnante per ciascuna delle lingue francese, inglese e tedesca, qualora vi siano concorrenti che nella domanda di ammissione al concorso abbiano richiesto di sostenere prove facoltative di esame per le dette lingue.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione, un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 9°, dell'Ispettorato generale suddetto.

Art. 13.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati i quali avranno ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

La prova orale s'intenderà superata se i candidati otterranno in essa la votazione di almeno sei decimi; la votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Per le prove di conoscenza di lingue estere, la Commissione aggiungerà alla votazione complessiva delle prove obbligatorie, una quota parte di punto che si otterrà applicando alla votazione stessa un coefficiente operativo il quale, per ciascun esperimento di lingua, non potrà superare l'1,5 %, così che la votazione di merito definitiva, risulterà dalla somma della votazione complessiva delle prove d'esame obbligatorie con la votazione concernente le prove facoltative di lingue.

La graduatoria di merito degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione definitiva come sopra indicata, tenendo presenti, a parità di voti, i diritti preferenziali stabiliti dalle disposizioni in vigore.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il primo elencato in graduatoria, tenendo però conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

Art. 14.

I concorrenti che supereranno gli esami, ma che eccederanno il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 15.

Il vincitore del concorso sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà nominato in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*).

Qualora il detto vincitore, sempre a giudizio del Consiglio di amministrazione, fosse, invece, ritenuto non meritevole di conseguire la nomina in ruolo, sarà licenziato senza diritto

ad indennizzo alcuno, salva la facoltà al Consiglio di amministrazione di prorogare il periodo di prova per non più di altri sei mesi.

Art. 16.

Ai vincitori del concorso saranno corrisposti, durante il periodo di prova, un assegno mensile ragguagliato al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10° del personale tecnico di vigilanza, e le indennità previste dagli articoli 2 e successivi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Art. 17.

Gli esami si svolgeranno su argomenti tratti dalle seguenti materie:

PARTE I. — *Conoscenze scientifico-tecniche*:

1) elementi fondamentali di meccanica applicata alle costruzioni ed applicazione ai calcoli di progetto ed alle verifiche di stabilità di strutture e costruzioni fisse d'ogni genere, in muratura, legno, ferro e cemento armato (solai, coperture, tettoie, pensiline, passerelle, ecc.; ponti e relative prove statiche e dinamiche);

2) elementi di meccanica applicata alle macchine e di macchine termiche, con speciale riguardo alle macchine termiche impiegate per i trasporti terrestri; combustibili per tali macchine;

3) elementi di fisica tecnica (termotecnica, termodinamica);

4) elementi di elettrotecnica ed applicazioni (produzione, trasmissione, distribuzione d'energia elettrica e sua utilizzazione).

PARTE II. — *Costruzioni stradali e ferroviarie e di altri impianti concernenti i trasporti terrestri*:

1) tracciamento delle ferrovie;

2) stabilità delle costruzioni ferroviarie in relazione alla natura geologica dei terreni attraversati;

3) pendenze, curve, tipi e dimensioni del corpo stradale per ferrovie a scartamento ordinario e ridotto e tramvie;

4) movimento di materie sterri e rilevati: consolidamento di terrapieni e di trincee; fognature e drenaggi; opere di difesa dalle erosioni dei fiumi e dei torrenti;

5) costruzioni del corpo stradale (muri di sostegno, tombini e acquedotti, ponti e viadotti tipici, gallerie);

6) armamento ferroviario e sue particolarità. Armamento delle tramvie;

7) fabbricati ed impianti attinenti ai trasporti ferroviari (fabbricati per viaggiatori e merci, magazzini, piani caricatori, rimesse, officine, piani di stazione, ecc.);

8) scambi e segnali ferroviari e loro manovra;

9) filovie ed impianti relativi.

PARTE III. — a) *Materiale mobile e trazione*:

1) notizie sulla resistenza al movimento dei veicoli terrestri, su rotaie o su strade ordinarie: aderenza; avviamento e frenatura; potenza necessaria alla trazione;

2) criteri generali per la determinazione del costo del trasporto delle cose e delle persone;

3) locomotive a vapore: tipi vari e particolarità dei meccanismi. Calcolo. Tabelle di prestazione;

4) sistemi di trazione elettrica per ferrovie, tramvie, filovie. Locomotori elettrici e automotrici elettriche;

5) impianti di trazione elettrica e calcoli relativi;

6) automotrici con motori a combustione interna e trasmissioni che vi si impiegano;

7) veicoli ferroviari; tipi e particolarità;

8) veicoli automobili: per strada ordinaria; loro motori e meccanismi; molleggio; cerchioni di gomma; frenatura. Tipi principali di autoveicoli per merci e per passeggeri. Autoveicoli elettrici;

9) lavori di riparazione alle locomotive ed ai veicoli ferroviari, tramviari ed automobilistici; criteri di organizzazione delle officine di riparazione.

b) *Materiale navale e propulsione ed impianti di approdo*:

1) elementi fondamentali sulle costruzioni navali: strutture e ligamenti principali degli scafi metallici ed in legno; cenno sulle navi in cemento armato. Robustezza degli scafi, elementi di calcolo;

2) navi mercantili: generalità e caratteristiche principali. Sistemazione e macchinari per il trasporto, imbarco, stivaggio e sbarco di merci e passeggeri. Alloggi e locali accessori, parti di allestimento ed arredi. Refrigerazione ed aerazione dei locali; sistemazione per la conservazione di viveri e merci deteriorabili. Sistemazione per rifornimento e conservazione di combustibili ed acqua;

3) sistemazioni marinaresche per la manovra e l'ormeggio; attrezzatura. Imbarcazioni comuni e di salvataggio e sistemazioni relative. Timone, macchinari e sistemazioni relative. Mezzi di allagamento ed esaurimento. Sistemazione antincendio, di bilanciamento e di sicurezza;

4) principali tipi di apparati motori moderni per le navi mercantili: macchine principali, caldaie, meccanismi ed apparecchiature ausiliarie. Cenni sul funzionamento ed esercizio degli apparati motori; manutenzione, visite e rettifiche;

5) generalità sugli impianti di approdo sia per il servizio viaggiatori come per il servizio merci;

6) nozioni fondamentali sui principali tipi di propulsori: a ruote e ad eliche. Rappresentazione e funzionamento dell'elica propulsatrice, eliche a passo variabile. Ingranaggi riduttori, reggispinta, alberi di trasmissione e portaeliche, sistemazioni relative;

7) elementi di teoria della nave: galleggiabilità e stabilità; stabilità statica e dinamica, prova di stabilità. Variazioni di stabilità delle varie condizioni di carico e di assetto. Resistenze al moto e potenza di propulsione. Similitudine meccanica e vasche sperimentali;

8) dislocamento e stazza, bordo libero. Società e registri di classificazione. Visite periodiche ed occasionali. Elementi di estimo navale.

PARTE IV. — *Legislazione*:

1) leggi sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato; nozioni di statistica;

2) leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

3) leggi e regolamenti sulla concessione di ferrovie, tramvie, filovie e servizi pubblici automobilistici;

4) leggi e regolamenti sull'esercizio delle ferrovie, tramvie, filovie e servizi pubblici automobilistici;

5) leggi sulla circolazione stradale; disciplina del traffico nei grandi centri urbani;

6) organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o degli Ispettorati compartimentali;

7) regolamento per la navigazione interna.

PARTE V (facoltativa). — *Lingue estere*:

lingua francese, inglese e tedesca.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 settembre 1949

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1949
Registro Bilancio trasporti n. 13, foglio n. 72. — INTERLANDI

(4044)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.